

regole sulla condotta delle attività e la quotazione che forniscono dettagli sulle prescrizioni della SFA. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione, nonché eventuali modifiche delle stesse, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le regole sulla condotta delle attività e la quotazione non rispettino i requisiti stabiliti dalla MAS. Ai sensi della SFA, le regole sulla condotta delle attività sono considerate un contratto vincolante per la borsa ufficiale e i suoi membri, pertanto devono essere osservate e rispettate su base continuativa.

- (5) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse ufficiali a Singapore consentono di conseguire risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa ufficiale, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità alle regole delle borse ufficiali e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.
- (6) Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse ufficiali a Singapore, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.
- (7) È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse ufficiali a Singapore conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.
- (8) Le borse ufficiali a Singapore sono soggette alla vigilanza della MAS, un'autorità pubblica istituita a norma della sezione 3 del Monetary Authority of Singapore Act (legge sull'autorità monetaria di Singapore). La MAS è la principale autorità di regolamentazione delle attività del mercato dei capitali a Singapore. La sezione 46 della SFA conferisce alla MAS il potere di dare istruzioni alla borsa ufficiale in relazione a specifiche questioni contemplate dalla SFA per assicurare la tutela degli investitori, il funzionamento equo, ordinato e trasparente dei mercati, l'integrità e la stabilità dei mercati dei capitali e il rispetto di qualsiasi condizione o restrizione imposta dalla MAS. La MAS ha il potere statutario di formulare avvisi, orientamenti, codici, dichiarazioni politiche e note sulla prassi giuridicamente vincolanti. La MAS può imporre ammende e formulare moniti per la violazione di disposizioni della SFA o dei suoi atti di diritto derivato, compresi gli avvisi e le istruzioni. La MAS può altresì destituire funzionari chiave se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico. Infine, la MAS vigila sui controlli e sulle prassi di gestione del rischio della borsa ufficiale mediante ispezioni in loco ed extra loco.
- (9) Pertanto è opportuno concludere che le borse ufficiali sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci a Singapore su base continuativa.
- (10) Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse ufficiali a Singapore.
- (11) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse ufficiali a Singapore al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le borse ufficiali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (12) Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse ufficiali a Singapore non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

